

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

VITO

GIUSEPPE

ANTONIO

SEZIONE

N° 5

REG.GENERALE



UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA	PROVINCIALE
---------------------------	-------------

DI TARANTO

FANIZZA

CATAPANO

MARTINA -

SEZIONE 5

28/06/2011

ore 09:00

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N٥

Presidente

Relatore

Giudice

PRONUNCIATA IL:

E8 NOV 2011

Rag. Claudio RICCHIU/TI

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n depositato il 25/11/2002



- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO nº RIT. ALLA FONTE contro AGENZIA ENTRATE IMPOSTE DIRETTE TARANTO

proposto dal ricorrente:

S.A.S.

difeso da:

MONTANARO DR. VITO C.SO UMBERTO 150 74100 TARANTO TA

3911173 080 414109-

Con ricorso depositato il 25/11/2002, il Fallimento persona del curatore si oppone avverso la cartella di pagamento n. emessa dalla Soget spa.

Fatto: La cartella di pagamento impugnata contiene somme dovute dopo il controllo della dichiarazione dei redditi Mod. 770/1994 presentata nel 1995, per omesso versamento di ritenute alla

In ricorso, la parte ricorrente chiede, tenendo anche conto dei criteri sanzionatori di ai D: Lgs. 471 e 472 del 18/12/1997. l'annullamento o la riduzione dell'iscrizione a ruolo. Il ricorrente eccepisce: carenza di motivazione, poichè dalla cartella di pagamento non si evincono i fatti costitutivi e la motivazione della infrazione che si ritiene commessa; violazione dell'art. 36 bis dpr 600, poiché la cartella esattoriale è stata notificata il 13/09/2002 ed è relativa al 1994; violazione dell'art. 25/602, poiché la cartella di pagamento è stata notificata il 13/09/2002, pur riferendosi ad un ruolo del 2000. L'Agenzia delle entrate ufficio di Taranto 2, con controdeduzioni depositate il 03/11/2005 - Prot. 2005 -, chiede. il rigetto del ricorso di parte; la condanna della società ricorrente al pagamento delle somme portate dall'atto impugnato ed al pagamento delle spese di giudizio. L'ufficio precisa, nel merito delle eccezioni sollevate dalla società ricorrente, che ritiene sussistenti i presupposti giuridici e quelli di merito posti a sostegno della pretesa fiscale che è scaturita ex art. 36 bis DPR 600/73.

Motivi della decisione

fonte. oltre sanzioni ed interessi.

La Commissione, esaminati gli atti in fascicolo, ritiene fondato il solo motivo di doglianza addotto dal ricorrente relativo alla intervenuta decadenza per violazione dell'art. 36 bis DPR 600/73. In proposito, sulla natura dei termini temporali per l'esecuzione dei controlli formali, l'ordinanza n. 2728 del 21/2/2003 della corte di Cassazione, nell'ammettere la pacifica natura ordinatoria del termine di cui all'art. 36 bis in riferimento al controllo formale delle dichiarazioni presentate a partire dal 1º gennaio 1999, rimette la questione allo scrutinio delle sezioni unite della stessa Corte di Cassazione unicamente per la questione se il citato termine possa essere o meno considerato ordinatorio, anche per il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 31.12.1998. Le Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza 21498 del 12/11/2004, hanno prodotto la seguente massima: "La notifica della cartella esattoriale nel periodo che precede il primo gennaio 1999 andava effettuata entro il termine di cui all'art. 17 DPR 602/73". Pertanto, nella presente controversia è evidente la nullità della cartella si pagamento impugnata relativa al 1994, ma notificata in data 13/09/2002; di conseguenza, la Commissione, accoglie il ricorso.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato. Spese di giudizio compensate.

Taranto, 28 giugno 2011

II Presidente

copia uso studio..

Il Relatore